

SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali



www.entionline.it

## Aggiornamento APPALTI

Circolare 6 settembre 2018

### Obbligo utilizzo DGUE elettronico

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi d'informazioni nell'ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Così dicono l'art. 40, comma 2, del [Codice dei contratti pubblici](#) in materia di obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche e le norme inserite nelle direttive comunitarie ([2014/24/EU](#)) in riferimento alle regole applicabili alle comunicazioni sugli appalti pubblici.

La Direttiva, recepita nel nostro Codice, introduce l'obbligo di abbandono delle modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese, in tutta la fase della gara. Infatti, i mezzi elettronici sono considerati lo strumento in grado di accrescere l'efficacia e di garantire la trasparenza delle procedure di appalto. Per le centrali di committenza questo obbligo sussiste dall'entrata in vigore del Codice (18 aprile 2016), mentre ne è differita l'entrata in vigore al 18 ottobre 2018 per le altre stazioni appaltanti.

#### ➔ Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)

L'art. 85 del [Codice](#) ha recepito la direttiva comunitaria sugli appalti pubblici introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità DGUE).

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) in data 18 luglio 2016 ha emanato le ["Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE"](#), con l'intento di fornire le indicazioni in ordine al corretto utilizzo di questo importante documento. In questi due anni se ne registra uno scarso utilizzo, ora non più rimandabile considerata la scadenza del 18 ottobre 2018.

Il DGUE si sintetizza in **un'autodichiarazione dell'impresa** sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità a partecipare ad una procedura d'appalto. Può essere utilizzato sia nei settori ordinari che nei settori speciali ed anche per gli appalti sotto soglia, secondo quanto prevede l'art. 35 del [Codice](#).

Il DGUE consente di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, attraverso un modello semplificato e standardizzato a livello europeo basato sull'istituto dell'autodichiarazione.

Il documento compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette ed è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63, comma 2, lettera a, del [Codice](#). Negli altri casi la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

#### ➔ Cosa fornisce il DGUE ?

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche o da altri soggetti, e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- ➔ non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80;
- ➔ soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83;
- ➔ rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare alla procedura di gara, di cui all'art. 91.

#### ➔ Cosa devono contenere i documenti di gara ?

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione e le modalità con le quali il documento deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.

Il MIT ricorda che fino al 18 ottobre 2018 le stazioni appaltanti che non dispongono di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all'operatore economico di **trasmettere il documento in formato elettronico**, compilato secondo le modalità indicate nel bando o nella lettera d'invito, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

**Cosa mette a disposizione la Commissione europea ?** Mette gratuitamente un [servizio web a disposizione degli acquirenti](#), degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Grazie alla procedura elettronica, il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente.

Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide.

Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

La **compilazione on line del DGUE** consente una riduzione dei tempi da parte dell'operatore economico nella produzione dei documenti a corredo dell'offerta a base di gara. Il documento è strutturato in 6 parti, ognuna con diverse sezioni che contengono informazioni specifiche per le diverse procedure di gara.

Forniamo una tabella con la **sintesi** dei contenuti:

Parte I	Contiene le informazioni sulla procedura d'appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
Parte II	Contiene le informazioni sull'operatore economico
Parte III	Contiene le dichiarazioni circa l'assenza dei motivi di esclusione alla gara di cui all'art. 80 del Codice (A - esclusione per condanne penali, B - esclusione per mancato pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali, C - esclusione per insolvenza, conflitti d'interesse ed illeciti professionali, D - altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale)
Parte IV	Contiene le informazioni in merito ai requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (Criteri di selezione)
Parte V	Autodichiarazione che attesta il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante, da compilare solo in ipotesi di procedure ristrette
Parte VI	Dichiarazioni sulla veridicità delle informazioni fornite (Dichiarazioni finali) e attestazione di essere in grado di produrre i certificati e le prove documentali

Si precisa che l'amministrazione aggiudicatrice può acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici, fermo restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici.

Si evidenzia, inoltre, che il DGUE permette di indicare, in corrispondenza del singolo dato, anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le amministrazioni possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta, infine, che sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

● **Esempio** di dicitura inserita nei bandi di gara:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo DGUE con la quale il concorrente dichiara, in particolare:

➤ che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;

➤ il possesso del requisito relativo alla idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1, lettera a), del Codice come indicato alla parte IV- Sez. A del DGUE;

- ➔ il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 1, lettera c), del Codice come indicato alla parte IV Sez. C del DGUE;
- ➔ in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI;
- ➔ dichiarazioni finali parte VI del DGUE.

Si precisa che:

- ➔ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- ➔ in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- ➔ in caso di subappalto, il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- ➔ le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del [Codice](#), devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico.

Ricordiamo che è disponibile il servizio "Modulistica Appalti", che consente di disporre della modulistica da utilizzare per la gestione delle gare comunali (acquisto beni e servizi + lavori pubblici + servizi di architettura e ingegneria) con aggiornamento sistematico alla continua evoluzione normativa. Cliccando sui seguenti link potete visionare l'elenco dei moduli compresi in ogni sezione:

[Modulistica per gli appalti di servizi e forniture](#)

[Modulistica per gli appalti di lavori pubblici](#)

[Modulistica per gli appalti di servizi tecnici di architettura e ingegneria](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a [servizi@entionline.it](mailto:servizi@entionline.it), oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: [redazione@entionline.it](mailto:redazione@entionline.it) oppure via fax allo 02/87366244.

**Ultime circolari Appalti:**

Circolare Appalti 3 settembre – Notiziario

Circolare Appalti 31 agosto – La determinazione a contrattare "semplificata"

Circolare Appalti 27 agosto – Notiziario

Circolare Appalti 3 agosto – Principio di immodificabilità dell'offerta nella verifica di anomalia

Circolare Appalti 30 luglio – Notiziario

Circolare Appalti 27 luglio – Obbligo indicazione costi della sicurezza e della manodopera nell'offerta economica

Circolare Appalti 26 luglio – Accesso civico generalizzato e atti dell'aggiudicatario

Circolare Appalti 23 luglio – Notiziario

Circolare Appalti 20 luglio – La proposta di acquisizione - L'individuazione e la nomina del Rup nell'affidamento diretto

Circolare Appalti 16 luglio – Notiziario

Circ. App. 12 luglio – Il RUP e l'adozione di provvedimenti definitivi del procedimento di gara